

al corso abilitante per evitare sperequazioni ed inequità tra gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica parificati ed i laureati in musicologia —:

se non sia necessario adottare urgenti iniziative normative affinché anche i laureati in musicologia possano accedere ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 143 del 2004.

(4-11554)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

PISTONE e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

molte categorie di lavoratori risultano esposte a dosi elevate e potenzialmente nocive di radiazioni elettromagnetiche;

per governare il problema l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004, ai sensi della Direttiva 391/89, già recepita con il decreto-legge 626/94;

all'articolo 13 della suddetta Direttiva è previsto il recepimento da parte degli Stati membri per la messa in vigore della stessa, entro il 30 aprile 2008;

il Recepimento della Direttiva 2004/40/CE è comunque indispensabile per una piena ed efficace applicazione del decreto-legge 626/94;

molte Regioni, tra cui la Regione Lazio, con nota del 7 giugno 2004, Prot. N. 65077, sono in attesa del citato Recepimento per poter procedere a quanto di propria competenza in materia di « Tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici » —:

se non ritengano opportuno ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adot-

tare urgenti iniziative normative volte a recepire la direttiva sopra citata ai fini della salvaguardia della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici, attualmente privi di specifici strumenti normativi di protezione in materia, la cui carenza rende impropria l'applicazione dello stesso decreto-legge 626/94. (4-11552)

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

compiti e funzioni della consigliera di parità nazionale, regionale e provinciale sono definite dal decreto legislativo n. 196 del 2000 in particolare dagli articoli 3 e 4;

al momento non pare che sussistano problemi interpretativi in ordine alla individuazione dei compiti e delle funzioni della consigliera di parità ai vari livelli, figura istituzionale dello Stato, funzionalmente autonoma e che intrattiene rapporti, regolati da una Convenzione sottoscritta dal Ministro del lavoro e dai presidenti delle regioni e della provincia, per l'espletamento della sua attività;

in sede di prima attuazione del sopra citato decreto legislativo, l'ufficio della consigliera di parità regionali e provinciali sono stati funzionalmente assegnati all'assessorato al lavoro, direzione formazione lavoro, o alla presidenza della giunta;

il problema sorge allorché si tratta di individuare le procedure e le regole di raccordo tra i rispettivi ruoli e le modalità di utilizzo del Fondo assegnato per legge alle consigliere regionali e provinciali: quello della regione e quello della consigliera di parità regionale, in particolare ove si ritenga che il secondo sia un organo strumentale delle regioni e delle province e non piuttosto un istituto o una autorità dislocate presso gli enti regione o provincia del cui personale e delle cui risorse logistiche ad esso assegnate si avvale (locali, telefono, attrezzature, ecc.) ai sensi delle convenzioni stipulate;

tutte le consigliere di parità hanno avuto o hanno tuttora difficoltà ad utiliz-

zare i Fondi assegnati e a stipulare convenzioni con esperti perché devono sottostare alle regole di bilancio relative a consulenze che vengono decise dall'organo presso cui risiedono, ad esempio in un momento di ristrettezze di bilancio come quello che stiamo attraversando, le consigliere non riescono ad utilizzare i loro fondi in autonomia e rischiano di finire il loro mandato con pesanti avanzzi che non dipendono dalla loro volontà ma dall'Ente o dalle difficoltà burocratiche frapposte;

il caso più eclatante è quello della consigliera di parità avvenuto in regione Piemonte, dove la summenzionata ha dato incarico ad un avvocato libero professionista, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato nei confronti della regione Piemonte per ritenuta violazione delle norme sulla parità tra uomini e donne ravvisata in una clausola contenuta nel bando di un concorso riservato al personale regionale;

in proposito è stato fatto rilevare dall'ufficio competente alla suddetta consigliera che non solo è inopportuno che la fattura dell'avvocato libero professionista sia intestata alla regione (controparte nella promossa procedura di ricorso straordinario al Capo dello Stato), ma anche che la regione non può provvedere al pagamento di una fattura relativa a prestazione professionale svolta contro la medesima;

come è evidente, la soluzione del problema non è esclusivamente limitata al caso specifico sopra illustrato, ma ha valore per ogni altro caso analogo che eventualmente si presenterà in futuro;

la consigliera ritiene che i rilievi dell'ufficio regionale competente siano infondati per almeno due ragioni:

1) i pagamenti, anche se effettuati dalla regione, sono compiuti con prelievo dal fondo della consigliera di parità, fondo statale assegnato in via esclusiva e destinato unicamente all'espletamento dei compiti e delle funzioni del consigliere regionale di parità per espletare compiti e funzioni previste dalla legge 196;

2) la consigliera di parità regionale è una figura istituzionale di garanzia contro le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, assimilabile per certi versi ad una *Authority*: è quindi evidente che la sua attività non può essere penalizzata o impedita da ostacoli di natura contabile-amministrativa;

nel caso specifico è inoltre sorto il problema dell'intestazione della fattura che deve essere emessa dall'avvocato libero professionista che non è chiaro se debba essere intestata alla regione Piemonte — Direzione Formazione Professionale, o all'ufficio della consigliera di parità presso la regione, oppure alla stessa quale persona fisica;

i competenti funzionari della regione hanno asserito che la fattura dovrebbe essere intestata alla consigliera di parità regionale quale persona fisica, che successivamente dovrebbe richiedere il rimborso alla regione;

tale ipotesi non sembra giuridicamente praticabile, poiché la fattura dovrebbe essere intestata all'ufficio della consigliera di parità presso la regione, o alla regione, come in precedenza avvenuto per tutte le iniziative (comportanti spesa) poste in essere dalla consigliera stessa, con conseguente obbligo di pagamento da parte dell'ente;

le consigliere di parità regionali e provinciali inoltre sono prive di numero di codice fiscale e non dispongono di un bilancio proprio, dal momento che si avvalgono di un capitolo del bilancio regionale o provinciale; la consigliera ai vari livelli è una figura istituzionale logisticamente collocata presso la regione o la provincia, dotata di autonomia e di indipendenza per quanto riguarda funzioni e ruolo e che si avvale, per lo svolgimento delle iniziative da essa programmate, di personale assegnato al suo ufficio dalla regione o dalla provincia, enti di cui il detto personale continua ad essere dipendente a tutti gli effetti —;

se il Governo possa verificare se le consigliere di parità regionali e provinciali,

essendo titolari di un fondo specifico, possano disporre di un proprio capitolo di bilancio, distinto da quello regionale o provinciale;

se intenda intervenire per chiarire in maniera definitiva ed inequivocabile quali procedure debbano seguire le consigliere di parità regionali e provinciali per l'espletamento della loro attività. (4-11557)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

FILIPPO MARIA DRAGO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le forti precipitazioni atmosferiche abbattutesi in questi giorni in provincia di Catania hanno causato ingenti danni e forti disagi alle contrade rurali dei comuni di Militello in Val di Catania e di Grammichele;

le alluvioni e i conseguenti smottamenti di diversi terreni hanno paralizzato le attività agricole: un danno enorme per l'economia locale se si considera che sono in corso le campagne di raccolta di olive, arance e uva —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare provvedimenti urgenti al fine di agevolare la ripresa delle attività agricole dei comuni di cui sopra. (4-11558)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BORRIELLO. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in diversi organi di stampa nazionale si leggono preoccupanti articoli, nonché

allarmanti dichiarazioni di docenti ordinari di botanica generale e biotecnologia delle piante riferite nell'ambito di importanti convegni relativi al basilico cancerogeno; si sottolinea ed emerge che nelle piantine al di sotto dei dieci centimetri (« basilico nano ») ci sarebbe la presenza di « metileugenolo »; in merito è in atto un notevole stato di agitazione sia da parte dei cittadini sia in generale nel mondo della ristorazione, in particolare in quella tipica italiana, in cui si fa largo uso del basilico, come nella cucina ligure o nella famosa pizza napoletana; quanto riferito sta creando, inoltre, gravissimi problemi e seri dubbi nell'opinione pubblica per eventuali danni alla salute *in primis* e anche per le attività commerciali, agricole e produttive —:

se i Ministri interrogati ritengano di adottare le opportune iniziative affinché siano chiarite l'eventuale pericolosità del basilico legato all'alimentazione. (4-11549)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione a risposta in Commissione Sereni e altri n. 5-03654, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 novembre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

L'interrogazione a risposta scritta Sereni e altri n. 4-11535, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 novembre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Germanà n. 4-11486 del 3 novembre 2004.